



**QUESTO MODULO E' SOGGETTO A REVISIONE CONTINUA DI QUALITA'
PERTANTO SONO GRADITE PROPOSTE DI MODIFICA**



Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Latina - Piazza Angelo Celli, 3 - 04100 Latina
Tel 0773/693665 - Fax 0773/489131 - info@ordinemedicilatina.it - www.ordinemedicilatina.it

***RICHIESTA AL SINDACO DI AUTORIZZAZIONE ALLA AFFISSIONE DI TARGA/INSEGNA PER
PUBBLICITA' INFORMATIVA SOCIETA'***

ISTRUZIONI

Alla luce della normativa vigente, l'iscritto non ha l'obbligo di sottoporre all'Ordine la verifica della correttezza del contenuto e delle caratteristiche del messaggio di pubblicità informativa. Resta ferma la possibilità, da parte dell'Ordine, di controllare a posteriori se la pubblicità informativa realizzata sia veritiera e non ingannevole.

È bene segnalare che le attività pubblicizzate devono essere erogate in una struttura autorizzata (autorizzazione regionale oppure segnalazione al Dipartimento di Prevenzione della ASL di attività professionale presso uno o più studi vedi- Modulo D11).

Se trattasi di pubblicità informativa veicolata da targa/insegna esposta nella pubblica via, resta ferma la necessità dell'autorizzazione comunale che, per prassi consolidata nella provincia di Latina, è presentate al Comune tramite l'Ordine.

Ai fini di una valutazione sotto il profilo disciplinare, il Codice Deontologico così recita (l'applicazione delle disposizioni cassate in rosso è sospesa a seguito di quanto disposto dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con comunicazione n. 15 del 19 febbraio 2015).

Art. 54 Esercizio libero professionale. Onorari e tutela della responsabilità civile

Il medico, nel perseguire il decoro dell'esercizio professionale e il principio dell'intesa preventiva, commisura l'onorario alla difficoltà e alla complessità dell'opera professionale, alle competenze richieste e ai mezzi impiegati, tutelando la qualità e la sicurezza della prestazione. Il medico comunica preventivamente alla persona assistita l'onorario, che non può essere subordinato ai risultati della prestazione professionale. In armonia con le previsioni normative, il medico libero professionista provvede a idonea copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il medico può effettuare visite e prestare gratuitamente la sua opera purché tale comportamento ~~non rivesta una connotazione esclusivamente commerciale~~, non costituisca concorrenza sleale o sia finalizzato a indebito accaparramento di clientela.

Art. 55 Informazione sanitaria

Il medico promuove e attua un'informazione sanitaria accessibile, trasparente, rigorosa e prudente, fondata sulle conoscenze scientifiche acquisite e non divulga notizie che alimentino aspettative o timori infondati o, in ogni caso, idonee a determinare un pregiudizio dell'interesse generale. Il medico, nel collaborare con le istituzioni pubbliche o con i soggetti privati nell'attività di informazione sanitaria e di educazione alla salute, evita la pubblicità diretta o indiretta della propria attività professionale o la promozione delle proprie prestazioni.

Art. 56 Pubblicità Informativa sanitaria

La pubblicità informativa sanitaria del medico e delle strutture sanitarie pubbliche o private, nel perseguire il fine di una scelta libera e consapevole dei servizi professionali, ha per oggetto esclusivamente l'attività professionale, i titoli professionali e le specializzazioni, le caratteristiche del servizio offerto e l'onorario relativo alle prestazioni.

La pubblicità informativa sanitaria, con qualunque mezzo diffusa, rispetta nelle forme e nei contenuti i principi propri della professione medica, dovendo sempre essere ~~prudente, trasparente, veritiera, obiettiva, pertinente e~~ funzionale all'oggetto dell'informazione, mai equivoca, ingannevole e denigratoria ed è verificata dall'Ordine professionale competente per territorio.

~~Al medico e alle strutture sanitarie pubbliche e private non sono consentite forme di pubblicità comparativa delle prestazioni.~~

Il medico non deve divulgare notizie su avanzamenti nella ricerca biomedica e su innovazioni in campo sanitario non ancora validate e accreditate dal punto di vista scientifico, in particolare se tali da alimentare infondate attese e speranze illusorie.

Si ricorda che l'Ordine è sempre disponibile a fornire chiarimenti e consigli agli Iscritti che intendono formulare un messaggio di pubblicità informativa aderente quanto più possibile ai canoni del "decoro" della professione

RICHIESTA AL SINDACO DI AUTORIZZAZIONE ALLA AFFISSIONE DI TARGA/INSEGNA PER PUBBLICITA' INFORMATIVA SOCIETA'

*Imposta di bollo
€ 16,00*

Al Sindaco del Comune di

tramite l'Ordine dei Medici C. e O. di Latina

Il/La sottoscritto/a

Cognome

Nome

nato/a a

prov

giorno

mese

anno

codice fiscale

Telefono

Fax

e-mail

PEC

Il /La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del DPR n. 445 del 2000 in caso di dichiarazioni mendaci e consapevole di incorrere nella decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base delle dichiarazioni che non risultassero veritiere (art. 75 DPR 445/2000), sotto la propria responsabilità,

RICHIESTA AL SINDACO DI AUTORIZZAZIONE ALLA AFFISSIONE DI TARGA/INSEGNA PER PUBBLICITA' INFORMATIVA SOCIETA'

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

Ha suggerito miglioramenti al messaggio/i di informazione pubblicitaria

TESTO ESAMINATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO (VEDI DELIBERAZIONE N. _____ DEL _____)

Ha suggerito miglioramenti al messaggio/i di informazione pubblicitaria
Ritiene che le modifiche qui suggerite siano utili per garantire:

TRASPARENZA

VERIDICITA'

ALTRO

Data _____ / _____ / _____

Firma _____